

La decisione che si presenta è una delle prime che ha affrontato la questione della impugnabilità dei provvedimenti del giudice istruttore dinanzi alla Corte di appello.

La pronuncia ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto la disposizione contenuta nell' ultimo comma dell' art. 708 cpc, a seguito dell' entrata in vigore della l. 54/06, in base alla quale è stata introdotta la possibilità di impugnare i provvedimenti presidenziali, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica rispetto ai provvedimenti adottati nel corso della fase istruttoria del giudizio di separazione, stante il tenore letterale della norma e la mancanza di qualsiasi elemento che possa militare in favore della tesi sostenuta dal reclamante.

N°134/06..... R.G. C.C.
N° DECR.
N°.....CRON.
N°.....REP.
OGGETTO: Modifica condizioni separazione



**LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
PRIMA SEZIONE**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Dott. Giuseppe Chimenz | Presidente |
| 2. Dott. Paola De Falco | Consigliere |
| 3. Dott. Bernardetta Santaniello | Consigliere rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento civile in primo grado iscritto a ruolo in data 23/6/2006 al n. 134/06 **R.G. C.C.** promosso con ricorso presentato

DA

G. A., rappresentato e difeso dall' avv. Rita Farinelli di Rovereto, con domicilio presso la cancelleria della Corte di appello di Trento, per delega a margine della comparsa di costituzione di primo grado

RECLAMANTE

CONTRO

A. E., rappresentata e difesa dagli avv. Luisella Speccher Speri e Sonia Speri di Rovereto, con domicilio presso la cancelleria della Corte di appello di Trento, per delega a margine del ricorso per separazione di primo grado

RESISTENTE

E CON L' INTERVENTO DEL

PROCURATORE GENERALE, nella persona del dott. Giuseppe Maria Fontana

OGGETTO: Modifica condizioni separazione

.....

G. A. è stato convenuto davanti al Tribunale di Rovereto dalla moglie A. E. per conseguire la separazione giudiziale con disciplina dei rapporti anche rispetto ai figli ancora conviventi, di cui D. maggiorenne ed economicamente non autonomo ed A. ancora minorenne.

Dopo lo svolgimento della fase presidenziale con esito negativo del tentativo di conciliazione, anche per una soluzione consensuale della lite, e con l' adozione dei relativi provvedimenti, era iniziata la fase istruttoria, nell' ambito della quale il G.I., dopo l' espletamento di una CTU, con ordinanza di data 8/6/2006 aveva modificato le statuzioni presidenziali per quanto riguardava la disciplina dei rapporti del G. con la figlia minore, confermando l' entità dell' assegno di mantenimento per i figli a carico dell' odierno reclamante.

Il G., con ricorso depositato in data 23/6/2006, impugnava detto provvedimento davanti a questa Corte nella ritenuta applicabilità estensiva del disposto del novellato art. 708 cpc,

contestandone le statuzioni sia con riferimento alla soppressione del diritto di visita nei confronti della figlia sia con riferimento alla conferma dell' entità dell' assegno di mantenimento a suo carico.

Si costituiva in giudizio l' A. per eccepire in via preliminare l' inammissibilità del reclamo e per chiedere nel merito il rigetto dello stesso.

Del pari il Procuratore Generale concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell' impugnazione.

Questa Corte ritiene di condividere la tesi dell' inammissibilità del reclamo in mancanza di una previsione normativa legittimante la sua proposizione.

Va infatti escluso che la disposizione contenuta nell' ultimo comma dell' art. 708 cpc, a seguito dell' entrata in vigore della l. 54/06, in base alla quale è stata introdotta la possibilità di impugnare i provvedimenti presidenziali, sia suscettibile di applicazione estensiva o analogica rispetto ai provvedimenti adottati nel corso della fase istruttoria del giudizio di separazione, stante il tenore letterale della norma e la mancanza di qualsiasi elemento che possa militare in favore della tesi sostenuta dal reclamante.

In particolare, va considerato, sul piano logico sistematico, l' indiscutibile differenza esistente tra i provvedimenti interinali del Presidente e quelli emessi dal giudice istruttore designato per la trattazione della controversia, soprattutto in considerazione del fatto che i secondi sono sempre suscettibili di essere modificati o revocati dalla medesima autorità giudiziaria che li ha adottati alla luce delle doglianze delle parti o delle variazioni della situazione di fatto: tale differenza fa venir meno anche qualsiasi dubbio circa la legittimità costituzionale della mancata previsione di una facoltà di impugnativa anche per i provvedimenti del G.I. a differenza di quanto statuito per quelli presidenziali.

La natura della vertenza ed il carattere interlocutorio della fase non consentono alcuna statuizione in ordine alle spese.

P.Q.M.

Dichiara l' inammissibilità del reclamo proposto da G. A. avverso l' ordinanza dd. 8/6/2006 emessa dal G.I. del Tribunale di Rovereto nell' ambito della causa di separazione in corso tra lo stesso ed A. E.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trento 21 settembre 2006

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott.B.Santaniello)

IL PRESIDENTE

(Dott.G.Chimenz)